

SENT. N. 2113
DEL 16 NOVEMBRE 2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

Il Tribunale - Seconda CIVILE - , nella persona del Giudice dott. Maurizio Colangelo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5219/2021

promossa da:

XXX (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. XXX e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. XXX

ATTORE/I

contro

XXX S.P.A. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. XXX e dell'avv. , elettivamente domiciliato in XXXX presso il difensore avv. XXX

CONVENUTO/I

Con atto di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato l'attore conveniva in giudizio il convenuto, al fine si sentir accogliere le seguenti conclusioni: conclusioni come da atto introduttivo ossia "accertato e dichiarato, per le causali esposte in narrativa, il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione dei buoni postali fruttiferi sopraindicati sulla base dei rendimenti indicati sul retro dei medesimi titoli in relazione al periodo dal 21 al 30 anno, condannare la convenuta XXX. s.p.a., in persona del l.r.p.t., al versamento in favore del sig. XXX. delle differenze tra le somme precedentemente rimborsate e quelle invece spettanti in riferimento ai medesimi buoni, per un ammontare complessivo netto quantificato in Euro 5.002,55,oltre interessi legali, oppure per il diverso importo ritenuto di Giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio". Deduceva l'attore che esso aveva

inoltrato il giudizio per la condanna della convenuta XXX. al versamento degli importi ancora dovuti per la liquidazione dei buoni fruttiferi postali intestati al sig. XXX. ed allegati nel fascicolo, in relazione ai rendimenti degli ultimi 10 anni dei medesimi titoli. Deduceva l'attore di aver agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento delle differenze spettanti per i buoni fruttiferi postali della serie Q/P intestati allo stesso e depositati in atti, emessi tutti posteriormente alla data del 1 luglio 1986 e quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13 giugno 1986, in relazione ai quali XXX. aveva rimborsato alla scadenza degli importi nettamente inferiori a quelli ritenuti dovuti.

Deduceva l'attore che le somme liquidate dalla società convenuta in riferimento all'ultimo decennio di validità dei buoni, infatti, risultavano essere di molto inferiori a quelle dovute con l'applicazione dei tassi d'interesse indicati nelle tabelle poste nel retro dei medesimi BPF. Deduceva l'attore che il diritto vantato nella fattispecie dal sig. XXX era già stato riconosciuto in numerosissime sentenze emesse dalla giurisprudenza di merito, già richiamate nell'atto introduttivo del giudizio, nonché in base all'orientamento assolutamente univoco, granitico e consolidato dell'XXX. Deduceva l'attore che nelle relative pronunce XXX è stata infatti condannata a versare i rendimenti dei BPF in questione, con riferimento al periodo dal 21 al 30 anno, sulla base dei rendimenti indicati sul retro dei medesimi titoli, poiché negli stessi non era stato apposto alcun timbro che modificasse il regime degli interessi relativamente agli ultimi dieci anni e dovevano pertanto ritenersi assolutamente valide ed applicabili le diciture in origine poste sul retro degli stessi buoni fruttiferi della serie Q/P.

SI COSTITUIVA LA CONVENUTA che contestava quanto avverso dedotto allegando documentazione e giurisprudenza. Si perveniva alla prima udienza 1.02.2022 ove il Giudicante, concedeva trasformando il rito da sommario in ordinario, i termini di cui all'art. 183 c.p.c. , e si differiva , per p.c al 12 luglio 2022 ed infine con termine di trenta giorni per note conclusionali e repliche decorrenti dal 15 settembre 2022 e scadenza al 15 novembre 2022. Tutte le difese depositavano le note conclusionali.

MOTIVI

La domanda di parte attrice deve essere accolta alla luce delle risultanze istruttorie documentali e secondo i principi giuridici di derivazione nazionale e sovranazionale.

La parte ricorrente ha fornito ampia documentazione sia giurisprudenziale sia in merito all'esperimento della procedura dinanzi al A. che ha accolto integralmente il ricorso in merito ai rendimenti dei BPF riguardo a quanto indicato sul retro e stampigliatura dei medesimi. Questo giudice ritiene condivisibile l'orientamento giurisprudenziale antecedente alla Cassazione n. 4384/2022 emessa dalla Cassazione in data 10/02/2022, tra l'altro essendo quest'ultima una statuizione di una sezione semplice e non delle Sezioni Unite e come tale si dovrebbe investire in sede di Corte di Legittimità una pronuncia a sezioni unite che possa dirimere tale questione sulla legittimazione o meno dei titolari dei BPF a ricevere tali rendimenti indicati sul retro dei BPF o sulla base della normativa successiva o dei DM emanati successivamente all'emissione dei titoli rispetto alle clausole sottoscritte precedentemente dalle parti. Ed in particolare sono da riconoscere il pieno diritto degli intestatari dei buoni postali fruttiferi serie Q/P emessi dopo il 1 luglio 1986 ad ottenere i rendimenti dei medesimi BPF, per il periodo dal 21 al 30 anno, sulla base dei rendimenti indicati sul retro dei titoli. Condivisibile è anche l'orientamento della Corte di appello di Firenze citata dalla difesa attorea n. 1308 del 21/06/2022, nella quale, con primo argomento la Corte di Appello citata si è richiamata all'apparato argomentativo della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007 in tema di ius variandi, al fine di riscontrare l'affinità della problematica con quella oggetto dei buoni della serie Q/P e quindi affermare che una modifica in peius del tasso d'interesse rispetto a quanto indicato sul buono è possibile solo con riferimento ad ipotesi di "sopravvenienze ministeriali" successive al momento di emissione del buono stesso e non già anche nell'ipotesi in cui il decreto ministeriale indicante un tasso d'interesse divergente rispetto a quello scritto sul buono è precedente all'emissione (come nel caso di specie). Il secondo argomento espresso dalla Corte di Appello di Firenze nella sentenza sopracitata smentisce direttamente quanto affermato nella suddetta decisione della Cassazione: la mancata indicazione del nuovo rendimento del buono nella stampigliatura degli ultimi

dieci anni non costituisce certo una mera imperfezione materiale, ma risulta, invece, una circostanza idonea a ingenerare il ragionevole affidamento del risparmiatore su quanto scritto sul titolo. Ed ancora, la Corte di Appello di Firenze, nella medesima pronuncia ha altresì rilevato, in maniera del tutto logica e fondata da un punto di vista giuridico, che la presenza di due diversi tassi d'interesse (quello della serie P per i primi 20 anni, della serie Q per gli ultimi 10) che regolano il rendimento del buono, non si pone in contrasto con l'art. 1342 c.c., secondo cui le clausole aggiunte prevalgono su quelle scritte precedentemente, atteso che la coesistenza di due diversi tassi ben può regolare il rendimento, senza che un tasso debba prevalere sull'altro. Le stesse Sezioni Unite (sent. n. 13979/2007) hanno, sul punto, ritenuto che la discrepanza tra prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate sui buoni postali offerti in sottoscrizione ai richiedenti debba essere risolta dando prevalenza alle seconde, disattendendo in punto di diritto e secondo il principio di certezza del diritto ex art. 65, avendo in tal senso il compito la S.C di "garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale" che solo l'art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), attribuisce alla Corte di Cassazione ma in questa direzione ha una sua valenza la Sezione unita sent. n. 13979/2007 rispetto ad una sezione semplice e non essendo il nostro Ordinamento previsto il principio dello "stare decisis" secondo il sistema di derivazione anglosassone e quindi la sentenza delle sezioni semplici della SC non sono assolutamente vincolanti per i giudici di merito. La ratio di tale interpretazione di prevalenza inoltre delle clausole indicate nel titolo o a tergo del medesimo rispetto a decreti ministeriali successivi e per cui prevalgono quelle sottoscritte dalle parti induce questo giudicante a ritenere valido questo orientamento anche per un principio di "corretto investimento" dell'attore e sulla base di una informativa trasparente dell'istituto finanziario e coordinando tale principio con la buona fede "in executivis" contrattuale. Il titolare del BPF se vi fossero state differenti clausole o modificative sarebbe stata indotta a ritirare l'investimento e quindi, sotto questo profilo, se si accogliesse questa interpretazione che una normativa ministeriale successiva prevalesse sulle clausole sottoscritte dalle parti determinerebbe una disincentivazione degli investimenti con un crollo dell'intero sistema economico mondiale e con un

danno agli stessi istituti che si vedrebbero in qualsiasi momento, vista la incertezza dell'investimento, gli investitori chiedere la liquidazione dei loro titoli con un danno all'intero sistema non solo finanziario ma anche produttivo con riflessi sul mondo del lavoro. Pertanto in linea con quanto sancito dalle sezioni unite della SC si deve ritenere che: "il vincolo contrattuale fra emittente e sottoscrittore si formi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti (Cass. Sez. Un. n. 13979/2007) e comunque va sempre garantita piena tutela al legittimo affidamento ingenerato nel sottoscrittore. In ogni caso deve, infatti, preliminarmente osservarsi che l'aumento del margine di rischiosità dell'investimento è legato alle caratteristiche del prodotto in relazione ai mercati nei quali operano gli intermediari, alle variabili che ne compongono la redditività e alle sue oscillazioni ma non giustifica in alcun modo un deficit informativo. Al contrario, l'accettazione di un elevato grado di rischio dell'investimento non può che fondarsi sulla piena consapevolezza delle ragioni dell'incertezza del risultato. L'equivoco, nel quale è caduta talvolta anche la giurisprudenza, presumibilmente ispirata da un intento moralizzatore, non consentito dal rigore della disciplina normativa imperativa relativa agli obblighi informativi, consiste nel ritenere che l'alea del contratto in queste ipotesi consista non nell'incognita sul risultato ma nella mancanza di conoscenza delle operazioni d'investimento solo genericamente rappresentate nel contratto o, ove reperibile, nel documento rischi generali previsto dall'art. 28 Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (cui è seguito in attuazione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 164 del 2007, il Regolamento n. 16190 del 2007), limitato alla rappresentazione generica delle tipologie di prodotti finanziari e d'investimento (es. obbligazioni, azioni etc.). È stato già ampiamente evidenziato come l'adempimento degli obblighi informativi a carico dell'intermediario debba essere biunivoco, effettivo e costituisca il parametro prevalente per valutare, ex artt. 1175 e 1176, secondo comma, cod. civ., la correttezza e la diligenza. La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza delle Sez. Un. n. 26724 del 2007, ha stabilito la cogenza di tali doveri d'informazione indicandone la natura e gli effetti. L'obbligo è biunivoco perché l'intermediario deve assumere informazioni sul profilo del cliente, e più esattamente sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento. Il rifiuto di

fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria, espresso inderogabilmente per iscritto, non esime l'intermediario dall'obbligo di dare all'investitore le informazioni necessarie a comprendere le caratteristiche dei prodotti finanziari, il grado di redditività e di rischio e il rapporto tra le due variabili, oltre che la natura e la solidità dell'emittente, il mercato od i mercati nei quali i prodotti sono negoziati. Il principio sopraesposto, ampiamente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità che si è formata nella vigenza del regolamento Consob n. 11522 del 1998, è stato per un verso rafforzato e per l'altro modificato con il successivo regolamento 16190 del 2007 (MIFID II). L'intermediario deve fornire le informazioni idonee a mettere il cliente, non professionale né qualificato, in condizioni di comprendere il grado di redditività e di rischio dell'investimento o degli investimenti che costituiscono l'oggetto del contratto quadro con riferimento a tutte le variabili che possano incidere, ancorché nei limiti delle fluttuazioni e delle incertezze dei mercati, sul risultato finale, in modo che gli eventuali scostamenti dall'obiettivo d'investimento del cliente siano prevedibili e non possano imputarsi ad un deficit di conoscenza (anche da parte dell'intermediario) e d'informazione preventiva. Tali principi sopra evidenziati devono coordinarsi con la normativa sovranazionale e la giurisprudenza CGUE ed in particolare laddove la giurisprudenza della Corte Europea è univoca nel sostenere che "il principio di certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento impone, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall'altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell'ordinamento, in particolare quando possono avere conseguenze sfavorevoli sugli individui e sulle imprese. In particolare, detto principio impone che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza dell'11 luglio 2019, A. e F.D., C-180/18, C-286/18 e C-287/18, EU:C:2019:605" e in CGUE, 15.4.2021, in Mass. redazionale, 2021). Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed argomentato, si deve dedurre che il rapporto che si instaura tra sottoscrittore e P.I. spa è un rapporto esclusivamente di diritto privato, sebbene connotato da specificità quanto alle norme speciali che lo regolano. Si può sostenere che il contratto che viene stipulato è un contratto per

adesione ovvero, per stessa ammissione della Suprema Corte con la decisione n. 4761/2018, concluso mediante moduli e/o formulari. Sulla scorta di tali premesse, non può che richiamarsi l'art. 1342 c.c. secondo cui le clausole indicate a tergo nel modulo (rectius.....titolo BPF...) non possono che prevalere su quelle prescrizioni successive soprattutto qualora esse siano incompatibili con le clausole sottoscritte originariamente dalle parti e trovino tali prescrizioni la loro fonte in un provvedimento ministeriale che può solo disciplinare i rapporti successivi e non quelli anteriori. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee con pronuncia del 5 maggio 1981, C-112/80, lo ha definito "principio fondamentale della comunità". La giurisprudenza europea ha più volte confermato che l'inosservanza di tale principio implica una violazione del Trattato (ex art. 173) o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione (vd ex multis, C-112/77; C-90/95) Essi sono configurabili come obblighi di comportamento la cui violazione può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, alla risoluzione del contratto per inadempimento ed al risarcimento del danno. Infine è da rilevare che anche le successive prescrizioni ministeriali in contrasto con le clausole originarie indicate dalle parti costituiscono una violazione dei principi codificati nell'art. 11 delle preleggi in quanto tale norma stabilisce che " la legge dispone che per l'avvenire e non ha efficacia retroattiva..." Pertanto la domanda deve essere accolta integralmente nella sua quantificazione. Sotto altro profilo deve anche valutarsi il comportamento dell'intermediario che è qualificato come un soggetto che deve agire secondo criteri ben specifici a tutela non solo degli interessi del suo istituto ma soprattutto anche di quelli degli investitori e, pertanto, e spese seguono anche la soccombenza secondo i criteri ordinari ed ex art. 96 c.p.c. comma terzo applicabile di ufficio. SI DEVE, INOTRE, CONSIDERARE LA LITE TEMERARIA della convenuta, in solido, CHE è valutabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c. co. 3 e non primo, applicabile di ufficio. Sotto il profilo, invece, dell'art. 96 c.p.c. questo Giudicante osserva di ufficio ai sensi del comma terzo e non primo quanto segue La difesa della attrice opponente, infatti, conferma ed ha confermato, anche all'esito delle risultanze istruttorie, la consapevolezza della temerarietà della stessa parte resistente e che si è contrapposta ad una rivendicazione o confutazione di parte attorea di un " petitum" e prospettazione di una " causa petendi" completamente invece

confermate dalle risultanze argomentative e documentali e contabili Si ritiene la condanna, oltre alle spese legali ordinarie del grado di giudizio, al risarcimento dei danni delle stesse per mala fede e responsabilità aggravata ex art. 96 co 3 c.p.c., anche d'ufficio, alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione Civile del 18.11.2019 (vd Ordinanza n. 29812/2019 della Terza Sezione Civile), venendo qui in rilievo, non un risarcimento come nel caso di cui all'art. 96 com.1, c.p.c., bensì un indennizzo, una vera e propria pena pecuniaria inflitta per sanzionare colui che abbia abusato dello strumento processuale, nonché abbia così appesantito inutilmente il corso della Giustizia, agendo con imprudenza, colpa o dolo (Trib. Roma, 28 settembre 2017; Cass. Civ., 8 febbraio 2017, n.3311; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726 ed altre). La sua applicazione, quanto all'ultimo comma art. 96 c.p.c., pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, come nel caso di specie e come evidenziato in maniera chiara ed inequivocabile dalle risultanze istruttorie. Tale pronuncia della S.C è stata preceduta da un altro fondamentale arresto secondo il quale "nel vigente Ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"(Cass. SSUU 16601/2017)": nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96 u.co c.p.c è stato inserito, proprio, nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza. In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. può costituire abuso del diritto la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente infondati o privi di riscontro probatorio, dedotti in assenza della esposizione sommaria dei fatti. Una domanda di tal genere, privo di alcun fondamento giuridico fattuale e di diritto, integra un "ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale", essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla

risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione. Inoltre si deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto consumati dalla parte attorea: in tale contesto la Suprema Corte ha inteso valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 25177/2018; vd Cass. Civ. Sez. 3 , Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019; vd Cass. Civ. Sez. 5 , Sentenza n. 14035 del 23/05/2019; Cass. Civ. Sez. 3 , Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019), oltre alla violazione di diritti costituzionalmente garantiti quale l'art. 2 sul diritto alla immagine e secondo i principi sovranazionali desumibili dal Trattato di Lisbona e dalla Carta di Nizza che assurge a diritto primario avente quindi carattere cogente al pari dei Trattati Per tali motivi ritiene di accogliere le richieste di parte attrice secondo le motivazioni sopraindicate nei confronti della convenuta/opposta che dovrà essere condannata anche alla rifusione ex art. 96 c.p.c. co 3 alle spese di Euro 3.000.

P.Q.M.

Disattesa ogni altra deduzione e/o istanza, così statuisce:

- 1) Accogli il ricorso
- 2) Condanna la parte convenuta a pagare a favore del ricorrente/attore la somma di Euro 5.002,55, oltre interessi legali e sino al soddisfo, oltre al pagamento ed alla rifusione delle spese sostenute e liquidate dinanzi all'A..

3) Condanna la parte convenuta a pagare a favore del ricorrente/attore alle spese di giudizio che si quantificano in Euro XXX oltre accessori.

4) Condanna la parte opposta, alle spese exart. 96 c.p.c. comma terzo che si quantificano in Euro XXX oltre accessori.

Così deciso in Velletri, il 15 novembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 16 novembre 2022.